



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 27/11/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA EDIPRESS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11, COMMI 1 E 2, E 13, COMMA 1, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008 RECANTE IL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 20 gennaio 2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c) n.14 e l'articolo 1, comma 30;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*" e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge n. 7 agosto 1990, n. 250, recante "*Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2006, n. 11, recante "*Modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento*";

VISTA la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25, recante “*Integrazioni alle disposizioni di cui alla delibera 506/05/CONS*”;

VISTA la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2007, n. 44, recante “*Attuazione della nuova Organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di II° livello e modifiche ed integrazioni al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 56/08/CONS del 31 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2008, n. 95, recante “*Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto del direttore del Servizio Ispettivo e Registro n. 04/10/ISP e il verbale di accertamento n. 04/10/ISP, entrambi dell’11 marzo 2010, con i quali è stata contestata all’operatore EDIPRESS SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. – C.F. 05901641000 (di seguito, anche “Edipress”) con sede in ROMA (RM), VIA VENTQUATTRO MAGGIO 46, 00187, la violazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, e dell’articolo 13, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per non aver trasmesso a questa Autorità, nell’anno 2009, la prescritta comunicazione annuale telematica;

RILEVATO che, in data 12 marzo 2010, l’Autorità ha proceduto a notificare i predetti atti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. 76257815802-2 presso la sede legale dichiarata dall’operatore, e che la lettera raccomanda è stata restituita al mittente in quanto il destinatario è risultato trasferito, senza che tale circostanza sia stata comunicata all’Autorità, né risulti dalla banca dati informatica del Registro delle imprese (“Telemaco”);

RILEVATO che, per i predetti atti, si è, quindi, proceduto a notifica tramite la Guardia di Finanza – Gruppo di Bari, che ha consegnato l’atto nelle mani del sig. Mascellaro Michele, nato a Bari il 15 marzo 1973 e residente in BARI (BA), VIA CONCILIO VATICANO II 65, 70124, in qualità di legale rappresentante della Edipress, in data 11 ottobre 2010;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la società Edipress non risulta essersi avvalsa della facoltà di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che risulta trascorso il prescritto termine di trenta giorni dal ricevimento dell’atto di contestazione e del verbale di accertamento per la presentazione di scritti difensivi, documenti, nonché motivata richiesta di audizione senza che sia stata presentata alcuna deduzione difensiva né alcuna istanza di audizione;

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di poter determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione contestata, nella misura pari a due volte il minimo edittale, vale a dire € 1032,00 (milletrentadue/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689, tenuto conto che:

- a) con riferimento alla gravità della violazione, il comportamento della società ha determinato l'impossibilità, per l'ufficio competente dell'Autorità, di verificare l'eventuale esistenza di partecipazioni o rapporti tra la società EDIPRESS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. e altre imprese tali da configurare situazioni di controllo per gli effetti di cui all'art. 3 comma 11-ter della legge n. 7 agosto 1990, n. 250, come richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria;
- b) la società inottemperante non si è attivata per effettuare una comunicazione annuale neppure tardivamente o in via cartacea;
- c) con riferimento alla personalità dell'agente, lo stesso non risulta essere stato sanzionato in passato da questa Autorità;
- d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la predetta società è una cooperativa, che, nel 2006 – in occasione dell'ultima comunicazione annuale trasmessa – ha dichiarato di avere un capitale di appena Euro 774,00;

VISTE le risultanze istruttorie;

VISTA la proposta formulata dal Servizio Ispettivo e Registro;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società EDIPRESS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. – C.F. 05901641000 con sede in ROMA (RM), VIA VENTiquattro MAGGIO 46, 00187, di pagare la somma di € 1032,00 (milletrentadue/00), quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per non aver trasmesso, nell'anno 2009, a questa Autorità, la prescritta comunicazione annuale telematica in violazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'articolo 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, omissione sanzionata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

DIFFIDA

la società EDIPRESS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 27/11/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Quietanza di pagamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità entro il termine di giorni dieci dall'avvenuto versamento, indicando come riferimento "DEL. N. 27/11/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Napoli, 20 gennaio 2011.

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

